

17789/09



17789/09

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente -
- Dott. ENRICO PAPA - Presidente di Sezione -
- Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente di Sezione -
- Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
- Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
- Dott. RENATO RORDORF - Consigliere - cc
- Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Rel. Consigliere -

Ordinanza
rigetto di
reclamo
avverso
rigetto di
provvedimento
ex art. 700
c.p.c.

R.G.N. 13391/2008

Cron. 17789

Rep. 5384

Ud. 07/07/2009

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13391-2008 proposto da:

GALVAGNO PIETRO (GLVPTR62H09A841E), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell'avvocato LIPERA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

COMUNE DI PATERNO', in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESIRA FIORI 32, presso lo studio dell'avvocato LICCIARDELLO ORAZIO,

2009
917

rappresentato e difeso dall'avvocato ASERO MILAZZO
SALVATORE, per procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

in relazione al giudizio n. 1202/2008 TRIBUNALE di
CATANIA, (ordinanza emessa il 04/04/08, depositata il
12/04/2008);

udito l'avvocato Salvatore ASERO MILAZZO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/07/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO.

ORDINANZA

Ritenuto che con ricorso iscritto al n.r.g. 13391/08 Galvagno Pietro ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza emessa dal tribunale civile di Catania il 4 aprile 2008 con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dal Galvagno avverso l'ordinanza del 20 gennaio 2008 del giudice cautelare della sezione di Paternò del medesimo tribunale che aveva rigettato il ricorso tendente ad ottenere in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. la immediata rimozione di simboli religiosi cattolici nell'atrio del municipio del comune di Paternò;

che con controricorso il comune di Paternò, convenuto nel giudizio cautelare, in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per non essere ricorribile l'impugnata ordinanza e per essere i motivi del ricorso privi del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.;

Considerato che il ricorso è inammissibile;

che infatti più volte questa Corte (*ex plurimis* Cass. sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187; Cass., sez. I, 7 luglio 2006, n. 15579) ha affermato che il provvedimento emesso dal tribunale in sede di decisione sul reclamo proposto, ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., avverso il provvedimento pronunciato *ante causam* ai sensi dell'art. 700 c.p.c. è privo di definitività e decisorietà e di conseguenza non è impugnabile per cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., sì che il relativo ricorso, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile;

che inoltre il ricorso - che peraltro pone una questione di giurisdizione che radica la competenza interna delle Sezioni Unite - è comunque privo del quesito di diritto la cui formulazione è richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 366 bis c.p.c., puntualmente eccepita dal Comune controricorrente.

Che alla soccombenza consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

Visto l'art. 380 bis c.p.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in euro 200 (duecento) per esborsi ed in euro 2.000,00 (duemila) per onorario d'avvocato cd oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma il 7 luglio 2009

Il Presidente
Vincenzo Carbone
(Vincenzo Carbone)

IL CANCELLIERE
Giovanni Gambaitista

Depositata in Cancelleria



30 LUG. 2009

IL CANCELLIERE
Giovanni Gambaitista

[Handwritten mark]